



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 46 del 18/12/2024

Assessore Proponente:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - REGIME DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 15:30 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avviso in data 13.12.2024 Prot. n. 17.235, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Assente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Assente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 46 del 18/12/2024

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge il Consiglio delibera lo spostamento di questo punto all'ordine del giorno dal punto 4 al punto 1.

L'assessore mai illustra il punto all'ordine del giorno.

Dopo l'intervento del Consigliere Galli il quali rileva l'eccessività delle aliquote così come determinate, il sindaco rileva che l'anno scorso è stata applicata la somma di € 200.000,00 del contributo di sbarco sulla spazzatura, determinando così la diminuzione della tariffa.

Il consigliere Spinetti Fernando procede alla dichiarazione di voto contenuta nel documento che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 comma 169 della L.296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancato approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso Atto che ad oggi non è stato approvato alcun Decreto del Ministero dell'Interno di proroga della scadenza di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2025/26/27 per gli Enti Locali , sebbene l'Anci abbia ne abbia fatta formale richiesta;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2024 sono state approvate per l'anno 2024 le seguenti aliquote IMU:

- 1** -abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5%;
- 2** -abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti o affini fino al secondo grado che le utilizzano come abitazioni principali con il vincolo che nessun componente della relativa famiglia anagrafica sia proprietario di abitazioni nel comune di Campo nell'Elba: aliquota pari al 0,7%;
- 3** -fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06%;
- 4** -fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06%;

-aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06%.

-fabbricati rurali strumentali categoria D/10: aliquota pari al 0,1%.

Visto il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Evidenziato che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;

- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

Preso Atto che le previsioni di cui al precedente capoverso sono applicabili in seguito all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

Visto quindi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie da esso individuate, definendo di conseguenza la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore, i Comuni devono approvare la delibera delle aliquote previa elaborazione, allegandolo quale parte integrante, di un prospetto redatto tramite il Portale del federalismo fiscale (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dalla norma e pubblicata nel termine di legge, si applicano le aliquote di base, e non le aliquote vigenti l'anno precedente, tuttavia l'art. 6 ter del D.L. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe) prorogava all'anno d'imposta 2025 l'obbligo, per i

Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n.160 del 2019.

Preso Atto che con Decreto del 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in conseguenza della fase di sperimentazione avvenuta nel corso del 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art.6-ter comma 1 del D.L. n.132/2023 è stato riapprovato il modello A, in prima battuta approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023, il quale declina le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno delle varie fattispecie di aliquote;

Preso atto che ai sensi dell'art.1 comma 764 della L. n.160/2019 in caso di discordanza tra il prospetto A e le disposizioni contenute nel Regolamento di disciplina dell'Imposta, approvato in precedenza da ciascun Comune, prevale quanto stabilito dal prospetto stesso;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio anno 2025/26/27 e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 5.054.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 5** -abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5%;
- 6** -abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti o affini fino al secondo grado che le utilizzano come abitazioni principali con il vincolo che il comodatario sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su immobili aliquota pari al 0,7%;
- 7** -fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06%;
- 8** -fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06%;

-aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06%.

-fabbricati rurali strumentali categoria D/10: aliquota pari al 0,1%.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con n.7 voti favorevoli e n.3 contrari (Galli, Spinetti F. e Gollob) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

A) Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2025 come indicate nell'allegato prospetto A come meglio definito in premessa e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto e a mero scopo esemplificativo sotto richiamate :

-abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5%;

- abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti o affini fino al secondo grado che le utilizzano come abitazioni principali con il vincolo che il comodatario sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su immobili aliquota pari al 0,7%;

-fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06%;

-fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06%;

-aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06%.

-fabbricati rurali strumentali categoria D/10: aliquota pari al 0,1%.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. (7) voti favorevoli e n. (3) contrari (Galli, Gollob e Spinetti F.) espressi nelle forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza dello stesso.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 11 del 18.12.2024

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al secondo grado (in linea retta) - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile. 	0,7%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 5/12/2024 alle 10:29:16

DICHIARAZIONE DI VOTO **Riguardo al punto 4, relativo alla delibera delle Aliquote IMU**

Premesso che:

- stante l'importanza ed incombenza di alcuni Punti all'ordine del giorno, la convocazione straordinaria del Consiglio Comunale a ridosso delle festività natalizie (18/12 in prima convocazione) e, peggio, la previsione del 19/12 in caso di adunanza deserta, è deludente soprattutto per i concittadini che saranno chiamati a rifondere eccedenze di cassa, generata dalla costante pesante pressione fiscale fin qui deliberata;
- volendo prescindere dal fatto che, per le abitazioni classificate in A1, A8 e A9 viene proposta l'aliquota base dello 0,50% mentre per le abitazioni concesse in uso ai parenti viene proposta un'aliquota ben superiore (070%), c'è da evidenziare che, mantenendo costanti negli anni le aliquote massime dell'IMU senza tentare nemmeno di mitigarne in qualche modo la rilevanza, si generano sostanziose entrate fiscali capaci di generare consistenti avanzi liberi di amministrazione impiegabili per sopperire, anche all'ultimo "**tuffo**" ad una gestione dei tributi non sufficientemente stimata. Peccato che tutto quanto (**tassazione alle stelle e aggravii di spesa per accertamenti temerari**) resti comunque a carico dei cittadini.
- è doveroso sottolineare che nell'ultimo mese molti cittadini hanno dovuto recarsi all'Ufficio Tributi per chiedere l'**annullamento di accertamenti per l'anno d'imposta 2019, in scadenza a fine mese.**
- Accertamenti che sia per le **modalità di formazione e calcolo delle pretese** che per la **forma e modalità di notifica** appaiono puri deliri.
- Alcuni concittadini hanno ricevuto l'erronea notifica di **avvisi d'accertamento indirizzati a contribuenti deceduti persino fino dieci anni prima.**
- **Ad usum delphini** e d'uopo evidenziare che la notifica degli avvisi di accertamento di qualsiasi imposta o tributo emessi a "**carico**" dei morti non potendosi esperire al cimitero, deve compiersi all'ultimo indirizzo conosciuto dell'abitazione in vita del "**De cuius**" e, fino al primo anno dalla morte deve essere formalmente, ed a pena di nullità, **intestata impersonalmente agli eredi.**
- Successivamente all'anno, invece deve essere direttamente intestata ed indirizzata al domicilio di residenza degli eredi (se conosciuti) e/o come sopra se hanno ommesso la denuncia di successione) essendone decorsi i termini di presentazione. **Circostanze ben note al Comune che ha accesso sia all'Anagrafe che ai dati resi disponibili dalle Agenzia Entrate e del Territorio.**
- L'avviso d'accertamento, diversamente dal passato, è oggi un atto direttamente "**esecutivo**", ossia, legittimo o meno che sia, l'eventuale inazione del destinatario da titolo diretto ad azioni forzose.

- L'atto non può prescindere da una preventiva doverosa analisi "**storica**" delle risultanze catastali. Vero che in ogni caso sarebbe comunque arduo far rovesciare le tasche e/o svuotare i conti bancari o postali di un morto anche riesumandolo, Ma mettiamoci nei panni di un erede, a volte anziano e/o in precario stato di salute se non addirittura sofferente di cuore che riceve un avviso con sottese seppur "**indebite**" minacce di gravose azioni esecutive! E' un pò come consegnare un pacco minaccioso all'uscio costringendo chi lo riceve a scrutarne il contenuto e correre a spegnerne velocemente eventuali micce accese all'interno.
- La fantasia non ha limite ma chiamare in "azione" anche i morti per sopperire ad accertamenti confezionati all'ultimo "**tuffo**", al ridosso della scadenza quinquennale, oltre che una "**mission impossible**" configura un'azione amministrativa illegittima e deprecabile.
- rinnoviamo anche quest'anno la richiesta di valutarne almeno la possibile mitigazione allargando il più possibile il range dell'aliquota ridotta ad ulteriori gradi di parentela diretta e/o collaterale e/o agli affini dei contribuenti. E di reintrodurre anche le agevolazioni e/o esenzioni un tempo concesse, almeno per un'abitazione, ai concittadini iscritti AIRE).
- Crediamo necessaria **un'interpretazione autentica** sulla riferibilità dell'Aliquota Ridotta, perché, al **punto 20 del Regolamento IMU vigente**, è riferita espressamente alle **Abitazioni** e relative **Pertinenze** (come del resto è giusto e logico pensare, **ratio legis** per tale agevolazione) mentre le delibere di giunta finora riportano il riferimento alle sole abitazioni senza i più ovvi richiami espressi anche alle "**Pertinenze**".
- Si ritenga oltre al danno d'aver sempre dovuto ottemperare in base alle **aliquote massime, nonostante i consistenti e costanti avanzi di bilancio**, di assistere e/o subire illegittime azioni di recupero di **crediti inesistenti, contestati anche in capo ai morti**, anziché ad efficaci e doverosi recuperi mirati nei confronti degli effettivi evasori.
- La mancata integrazione al predetto regolamento per quanto riguarda l'adeguamento allo Statuto del contribuente così da ultimo integrato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219 produca un abuso contro i diritti dei contribuenti e un danno per l'Ente a seguito di eventuali accertamenti che potrebbero essere considerati nulli proprio perché non rispettosi dei rapporti con i cittadini contribuenti.

Per tali motivi i sottoscritti consiglieri di opposizione, Galli Giancarlo, Gollob Fulvio e Spinetti Fernando esprimono il loro voto contrario al punto all'ordine del giorno.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 2300
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - REGIME DELLE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 13/12/2024

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 2300
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - REGIME DELLE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/12/2024

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 46 del 18/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 11/02/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 11/02/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 46 del 18/12/2024

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - REGIME DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 11/02/2025 al 26/02/2025, e che sarà esecutivo in data 22/02/2025.

Campo nell'Elba li, 24/02/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MAZZANTI AGNESE**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)